

TRIBUNALE DI AVELLINO  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE  
UFFICIO DEL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il giudice del registro delle imprese dott. Sossio Pellecchia, letti gli atti del proc. iscritto al n. 1228/2017 R.G.V.G., rileva che con ricorso depositato in cancelleria in data 31/07/2017, Katia Ilaria Umberto ed S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., hanno chiesto al giudice del registro delle Imprese presso il tribunale di Avellino, di voler così provvedere: “1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l’illegittimità del provvedimento prot. n. 5880 del 26.02.2013, emesso dal Conservatore del Registro delle Imprese di Avellino e comunicato al ricorrente in data 07.06.2017, avente ad oggetto il rifiuto alla cancellazione della formalità iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Avellino e, conseguentemente, annullare il detto provvedimento; 2) per l’effetto, ordinare al Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Avellino, l’immediata cancellazione dell’iscrizione/annotazione come richiesto con la comunicazione del 26.05.2017 e protocollata al n. 13574/2016. 3) condannare Conservatore dell’Ufficio del registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli al pagamento delle spese di giudizio”.

Come risulta dalla visura camerale della S.p.A. prodotta dai ricorrenti, la formalità di cui essi sollecitano la cancellazione è del seguente tenore: <<DEPOSITO DI ATTO DI CITAZIONE NEI CONFRONTI DEI SOCI ILARIA KATIA E UMBERTO E DEL SOCIO ALIENANTE FIORETTI DAVIDE. NELL'ATTO DI CITAZIONE SI CHIEDE IN VIA PRINCIPALE: - ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA'/ANNULLABILITA' E/O INEFFICACIA DEL CONTRATTO DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI DELLA S.P.A., ALLORA S.R.L. DEL 13/10/2014, RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI DEL SIG. FIORETTI DAVIDE NELLA MISURA DEL 20%, PERCHE' IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELLO STATUTO>>.

Con il ricorso i ricorrenti sostengono che il conservatore del registro delle imprese di Avellino aveva ingiustamente rifiutato la cancellazione da loro richiesta dell’iscrizione dell’atto di citazione sulla posizione della società

S.p.A., a loro dire illegittima per tre motivi:

- 1) difetto di rappresentanza del richiedente;
- 2) iscrizione di atto diverso da quelli tipici tassativamente previsti dalla legge;
- 3) impossibilità sostanziale dell’iscrizione per l’avvenuta trasformazione della S.r.l. in S.p.A..

Il conservatore del registro delle imprese si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso.



Giacomo Felice e Felice Angelo Fausto costituitisi, dopo aver domandato anch'essi il rigetto del ricorso, hanno chiesto di disporre ai sensi dell'articolo 2190 c.c. l'iscrizione nel registro delle imprese di tutte le domande giudiziali da loro formulate con la propria citazione, oggetto della richiesta pubblicità.

Osserva, all'esito, questo giudice che il primo motivo del ricorso è infondato.

I ricorrenti assumono che il soggetto che ha provveduto a trasmettere la pratica n. 623K1918, tal dr. Alaia Carmine Marco, quale incaricato della società s.p.a, non poteva richiedere l'iscrizione in mancanza di incarico da parte della società. In particolare, a pag. 7 del ricorso i ricorrenti sostengono che "*non vi è alcun collegamento tra il dr. Alaia e la né sembra allegato una documentazione attestante tale rapporto*".

Di contro, dalla documentazione in atti risulta che la pratica n. 623K1918 è stata inviata al registro delle imprese dal dr. Alaia Carmine (Studio Associato Alaia nella persona del dr. Alaia Carmine Marco) professionista incaricato dall'avv. Alaia Filomena, difensore dei signori Giacomo e Felice Angelo (v., nelle produzioni del conservatore dei registri immobiliari e di Giacomo Felice e Felice Angelo Fausto l' "Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese" sottoscritto dall'avv. Filomena Alaia, della quale ultima al registro delle imprese è stata inviata anche copia della carta d'identità).

E' invece fondato e va condiviso il secondo motivo di ricorso.

L'art. 2189 c.c. dispone nei suoi tre commi che le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato; che prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione; che il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente e che questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

L'art. 2191 c.c. dispone che, se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Nel vigente sistema di pubblicità d'impresa si rinviene, codificato nelle disposizioni di cui agli artt. 2188 e 2193 c.c. e 7, comma 2, lett. b), D.P.R. 7.12.1995, n. 581<sup>1</sup>, un principio generale e fondamentale di tipicità

---

<sup>1</sup> 1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

- a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
  - 1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
  - 2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
  - 3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615- ter del codice civile;



degli atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese. Detto principio, proprio in effetti anche di altri sistemi di pubblicità, quale quello dei pubblici registri immobiliari e mobiliari, appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare atti al di fuori dei casi previsti, in quanto l'affidamento dei terzi sarebbe compromesso dalla possibilità che siano pubblicizzati, con effetti pregiudizievoli, atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità. Essenziale è dunque la predeterminazione legale degli atti e dei fatti soggetti a pubblicità onde consentire ai terzi di conoscere preventivamente quali atti o fatti si possono trovare rappresentati nel pubblico registro. L'esame delle disposizioni in tema di pubblicità degli atti d'impresa rivela, pur dopo gli interventi di riforma della disciplina delle società di capitali di cui al D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, l'assenza di qualsiasi disposizione che consenta l'iscrizione di domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale.

Non è possibile, dunque, iscrivere nel registro delle imprese una domanda giudiziale avente ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale perché nel vigente sistema di pubblicità di impresa si rinviene un principio generale e fondamentale di tipicità degli atti soggetti all'iscrizione che è immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non ammette incertezze e non si rinviene alcuna disposizione che consenta l'iscrizione delle domande giudiziali nel registro delle imprese.

Inoltre, il sistema di pubblicità d'impresa non conosce il meccanismo dell'effetto prenotativo relativo alle domande giudiziali, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione e la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall'eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità in mancanza del suddetto principio prenotativo (in termini v. Tribunale Varese, 17/05/2010, in Riv. notariato 2011, 5, 2, 1200).

In altri termini, l'iscrizione nel registro delle imprese delle domande giudiziali relative a vicende traslative della titolarità della quota di partecipazione sociale non può svolgere di per sé alcuna funzione tipica del sistema vigente di pubblicità di impresa, posto che l'art. 2193 c.c. assegna alla pubblicità del registro delle imprese una funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi, coerente alla funzione del sistema di pubblicizzare vicende relative all'impresa (la variazione della compagine sociale) e non già situazioni giuridiche relative a beni (il trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale).

- 
- 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
  - 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
  - 6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
  - 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
  - 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
  - 9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
- b) gli atti previsti dalla legge.



In particolare, la domanda giudiziale avente ad oggetto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di una quota di partecipazione sociale non può essere iscritta sul registro delle imprese in quanto: a) il sistema di pubblicità d'impresa non conosce il meccanismo dell'effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione, non applicabile né estensivamente né analogicamente; b) la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall'eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo; c) il suddetto effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l'esigenza costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che l'eventuale prevalenza dell'acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell'attore ex art. 2932 c.c., troverebbe tutela sul piano risarcitorio.

Per il principio di non contraddizione va rigettata la domanda di Giacomo Felice e Felice Angelo Fausto di disporre ai sensi dell'articolo 2190 c.c. l'iscrizione nel registro delle imprese di tutte le domande giudiziali da loro formulate con la propria citazione, oggetto della richiesta pubblicità.

Questo giudice ritiene, infine, di non doversi pronunciare sulle spese del presente procedimento.

Invero, come affermato in motivazione da cass. 2219/2009, il provvedimento giurisdizionale in questione ha forma e natura di decreto reso in un procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 737 e ss. c.p.c.. Si tratta, in tal senso, di un provvedimento di volontaria giurisdizione ripetutamente ritenuto privo di caratteri di decisorietà e di definitività (Cass. 6241/99; Cass. 1278/97; Cass. 11729/98; Cass. 12227/91; Cass. 623/85).

Tale provvedimento è riconducibile, infatti, ai poteri del giudice del registro di controllo dell'osservanza delle regole che presiedono all'iscrizione degli atti societari; poteri tipizzati nel codice civile e nel D.P.R. n. 581 del 1995 e consistenti nel riesame delle domande di iscrizione che siano state respinte, nell'iscrizione d'ufficio, qualora i soggetti obbligati non abbiano provveduto all'adempimento loro imposto, nella cancellazione di ufficio. Quanto a quest'ultimo, previsto dall'art. 2191 c.c. è stato osservato che sebbene nè il codice civile, nè la L. n. 580 del 1993 ed il D.P.R. n. 581 del 1995 recano una disciplina del procedimento, tuttavia, in considerazione della chiara lettera della rubrica e del testo delle norme (art. 2191 c.c., D.P.R. n. 581 del 1995, art. 17), l'iniziativa del giudice del registro può esplicarsi anche in difetto di un'istanza, non essendo configurabile neppure un obbligo di provvedere formalmente sulla segnalazione, anche se, per ragioni inerenti alla storia dell'istituto, ordinariamente ciò accade (Cass. 23027/06). Tutti i poteri in questione sono esercitati mediante la pronuncia di provvedimento reclamabile dinanzi al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro (artt. 2190 e 2192 c.c.; D.P.R. n. 581 del 1995, artt. 16 e 17) (Cass. 23027/07).

Si è a tale proposito rilevato che i provvedimenti emessi in tema di iscrizione nel registro delle imprese degli atti societari sono pronunciati dal giudice nell'adempimento dei compiti di controllo di legalità formale,



controllo che tende non a realizzare la volontà di legge nel caso concreto, bensì a garantire, genericamente e in via preventiva, gli interessi per la cui tutela sono predisposte le norme delle quali viene verificata l'osservanza. Si è così ritenuto che "si tratta di provvedimenti che non riconoscono o attribuiscono alcun diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, ma si limitano al riscontro del rispetto, o meno, di queste norme, traendone la conseguenza di ordinare, o rifiutare l'iscrizione nel registro delle imprese, senza risolvere nessuna controversia, anche potenziale, fra soggetti in lite in ordine al diritto all'iscrizione dell'atto e senza esprimere alcuna decisione sulla validità degli atti e senza statuire sui diritti dei soggetti da essi coinvolti, che restano tutelabili con l'impugnazione dei medesimi (Cass. n. 824 del 1971; n. 4823 del 1988; n. 1227 del 1991; n. 9983 del 1993; n. 5228 del 1997; n. 3708 del 2000)." (Cass. 23027/06).

In particolare, quanto alla definitività, da intendersi come impossibilità del riesame della materia da parte dello stesso o di altro giudice, un tale carattere manifestamente difetta rispetto al decreto in esame, posto che la materia del contendere potrebbe liberamente formare oggetto di un ordinario giudizio di cognizione ed inoltre sia il provvedimento emanato dal giudice del registro che quello eventuale emesso dal tribunale a seguito di reclamo non sono suscettibili di passare in cosa giudicata.

Quanto poi alla decisorietà, pure detto requisito manca relativamente al decreto del tipo impugnato, il quale non incide su posizioni di diritto soggettivo, risolvendosi piuttosto - come in precedenza rilevato - in un intervento meramente ordinatorio del tribunale, emesso in sede non contenziosa, che si esaurisce in mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, senza statuire sui diritti dei soggetti coinvolti (Cass., 28 marzo 2000. n. 3708; Cass., 11 giugno 1997, n. 5228. Cass., 8 ottobre 1993, n. 9983, Cass. 15 novembre 1991, n. 12227).

P.Q.M.

visto l'art. 2191 c.c., ordina al conservatore dell'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Avellino, la cancellazione, relativamente alla S.p.A., dell'iscrizione della formalità: <<DEPOSITO DI ATTO DI CITAZIONE NEI CONFRONTI DEI SOCI ILARIA KATIA E UMBERTO E DEL SOCIO ALIENANTE FIORETTI DAVIDE. NELL'ATTO DI CITAZIONE SI CHIEDE IN VIA PRINCIPALE: - ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA'/ANNULLABILITA' E/O INEFFICACIA DEL CONTRATTO DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI DELLA S.P.A., ALLORA S.R.L. DEL 13/10/2014, RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI DEL SIG. FIORETTI DAVIDE NELLA MISURA DEL 20%, PERCHE' IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELLO STATUTO>> e nulla dispone circa le spese di lite.

Avellino, 8/1/2018.

Il giudice del registro delle imprese  
(dott. Sossio Pellecchia)

